

Il Giudice Sportivo Nazionale

Visti i chiarimenti di GIGANTE DANIELE della Soc. CODROIPESE, dai quali si evince la volontà di non incorrere per il futuro in comportamenti censurabili e considerata l'assenza di precedenti. Ritenute applicabili attenuanti.

Visto l'art. 59 RDGS FIB.

Ridetermina la sanzione comminata

A GIGANTE Daniele in giorni 15 di squalifica.

Roma 19/9/2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)